



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. |

nella seduta del 15 marzo 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con raccomandata del 9 aprile 2010 la società ricorrente chiedeva all'intermediario con il quale aveva avviato trattative per l'apertura di una linea di credito di euro 50.000 di anticipo su contratto e 20.000 per la previsione di un aumento di capitale, la ragione per la quale la sua richiesta, dopo ben cinque mesi, non era stata accolta, nonostante che l'operazione fosse stata garantita dal CNA di Padova indicato dallo stesso intermediario come garante affidabile.

Concludeva diffidando l'intermediario a *fornire una esauriente e convincente motivazione per quanto accaduto ed una proposta riparatrice* entro breve termine.

L'intermediario rispondeva al cliente dichiarando che la sua richiesta di credito non era stata accolta per ben precise ragioni : la prima era che la valutazione della situazione contabile dell'azienda non era confortante in quanto presentava una forte e progressiva contrazione del fatturato; la seconda ragione consisteva nella rilevazione di considerevoli *segnalazioni di sconfinamenti alla Centrale Rischi in un quadro generale di deterioramento nel sistema.*

Non soddisfatto della risposta il reclamante ha proposto ricorso all'ABF chiedendo all'intermediario un risarcimento del danno consistente nelle spese sostenute per predisporre tutta la documentazione occorrente per l'ottenimento dell'apertura di credito, oltre ad € 30.000 come risarcimento del danno cagionatogli per avere atteso ben 5 mesi per comunicargli l'esito negativo della pratica, bloccando di fatto l'operatività della sua azienda.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ha controdedotto l'intermediario il quale ha riepilogato lo svolgimento della vicenda che si è concretizzata nel rifiuto di un'apertura di credito chiesta dal ricorrente nell'ottobre 2009, alla quale l'intermediario in un primo tempo aveva risposto negativamente, dichiarando, però, la propria disponibilità a valutare una nuova richiesta purchè assistita da garanzia consortile.

Il ricorrente aveva fatto richiesta di garanzia alla Sviluppo Artigiano che l'aveva promessa fino al 50% dell'affidamento che la banca avrebbe concesso al cliente. Tale garanzia veniva successivamente - in data 3 febbraio 2010 - elevata all'80% della linea di credito pari a 50.000 euro.

Esaminando la nuova domanda e la relativa garanzia, l'intermediario aveva nuovamente respinto la richiesta in quanto permanevano le criticità della situazione finanziaria ed operativa della impresa ricorrente già emerse nella fase precedente delle trattative.

Ritenendo non censurabile il proprio comportamento l'intermediario ha chiesto che il ricorso venga respinto.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio riguarda il comportamento precontrattuale dell'intermediario il quale, secondo il ricorrente non si sarebbe comportato secondo buona fede nelle trattative per la concessione di una apertura di credito.

Alle doglianze del ricorrente che attribuisce all'intermediario la colpa di avergli fatto perdere cinque mesi ed averlo indotto a sostenere delle spese per procurarsi una garanzia da parte di un ente consortile, il convenuto ha opposto di non avere aderito alla richiesta in un primo tempo perché la situazione economico-finanziaria dell'impresa ricorrente presentava criticità tali da non consentire la concessione del finanziamento richiesto, e successivamente, pur essendosi il ricorrente procurato in parte la garanzia che gli era stata richiesta, il finanziamento non gli era stato concesso perché permanevano le ragioni di criticità che avevano determinato il rifiuto precedente.

La norma giuridica la quale dispone che le parti nello svolgimento delle trattative che precedono la conclusione del contratto debbono comportarsi secondo buona fede, specialmente quando la durata delle trattative ed il punto cui sono giunte hanno creato l'affidamento nella conclusione del contratto, non vieta ad uno dei contraenti di recedere quando sussiste un giusto motivo, anche se le trattative sono andate avanti per un lungo periodo. In particolare, l'intermediario che nel corso delle trattative per la concessione di una apertura di credito si sia dichiarato disponibile a concedere il credito a condizione che il richiedente fornisca la garanzia di un ente affidabile, non può essere ritenuto colpevole per essersi comportato in malafede se recede e rifiuta la conclusione del contratto perché la controparte offre una garanzia inadeguata.

Nel caso in questione il ricorrente in un primo tempo aveva offerto la garanzia del 50% dell'affidamento richiesto e, successivamente il garante si era impegnato a fornire all'intermediario la garanzia dell'80% del credito. Ma l'intermediario ha ritenuto non soddisfatta la sua richiesta, ravvisando nella limitata garanzia offerta dal garante un riflesso della situazione critica in cui versava l'impresa del richiedente che nel frattempo non era migliorata rispetto a quella che aveva determinato il precedente rifiuto.

P. Q. M.



Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO